



TRIBUNALE DI UDINE

- 2^a sezione civile -

Decreto

Il Tribunale di Udine, 2^a sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Venier

Presidente;

dott. Andrea Zuliani

Giudice rel.;

dott. Annalisa Barzazi

Giudice;

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n° 49/2017 R.A.C.C. promosso da "C", in persona del legale rappresentate, con gli a e f

contro

il decreto del giudice delegato, dott. Gianmarco Calienno, che ha reso esecutivo, in data 6.12.2016, lo stato passivo integrativo del

"", del quale è curatore il dott. Mario Montrone, costituitosi nel presente procedimento di opposizione con l'avvocato "L.;

sentito il giudice relatore;

rilevato che la società ricorrente si oppone all'ammissione in via chirografaria, anziché con il privilegio dell'art. 2751-bis, n° 5, c.c., del proprio credito di € 29.504,06, vantato a titolo di corrispettivi per "prestazioni rese alla società ora fallita";

rilevato che il giudice delegato ha così motivato la sua decisione: "in chirografo in quanto l'attività fatturata non ha natura artigiana ai



sensi dell'art. 2751-*bis*, n° 5, c.c. come si evince dall'allegato 'contratto di collaborazione commerciale'";


rilevato che la società ricorrente sostiene che il giudice delegato avrebbe dato un peso eccessivo al nome dato dalle parti al contratto ("contratto di collaborazione commerciale"), non accorgendosi che si tratta di un appalto di servizi continuativi (art. 1677 c.c.), e ribadisce di possedere i requisiti soggettivi dell'impresa artigiana;

dato atto che parte resistente chiede il rigetto dell'opposizione, replicando che l'oggetto sociale della ricorrente, il testo del contratto e le fatture emesse concordano nel contraddire l'ipotesi che il credito sia riferibile a prestazioni di servizi di tipo artigianale;

dato atto che la causa è stata istruita con le sole spontanee produzioni documentali, non essendo state ammesse le ulteriori deduzioni di parte ricorrente;

osserva

Il tema sul quale si incentra la controversia non è quello, consueto, delle dimensioni dell'impresa artigiana, bensì quello della natura della prestazione resa. Non vi è dubbio che il privilegio dell'art. 2751-*bis*, n° 5, c.c. presuppone un requisito soggettivo ed uno oggettivo. Sul piano soggettivo rilevano le dimensioni e le caratteristiche dell'impresa e si tratta di valutare la prevalenza in concreto dell'attività specifica (produzione di beni e prestazione di servizi) rispetto ad eventuali attività secondarie di altro genere (intermediazione nella circolazione dei beni e attività ausiliarie di questa, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande). In tal senso si esprime l'art. 3 della legge nazionale n° 443 del 1985, alla quale si richiama espressamente anche la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n° 12 del 2002 (art. 7).



Sul piano oggettivo, il privilegio può essere riconosciuto solo se il credito tragga origine da una prestazione rientrante nell'attività artigiana. In altri termini, e per fare un esempio, qualora un imprenditore artigiano che eserciti principalmente attività di riparazione di autoveicoli abbia acquistato e rivenduto un veicolo nell'ambito di una sua marginale e accessoria attività commerciale, il relativo credito avrà rango chirografario, perché la controprestazione del creditore non ha *natura artigiana*.

Nel caso di specie, le prestazioni rese da "C." sono così descritte nel contratto (doc. n° 1.9 di parte ricorrente): "coordinare e controllare le attività di produzione e imbottigliamento e ogni altra attività inerente alle stesse"; "curare le attività connesse al reperimento di uve, vino e vinacce"; "preparare le partite di vino e grappa e liquori provvedendo a tutte le analisi atte ad assicurare la qualità dei prodotti finiti e il rispetto delle normative vigenti"; "tenere i registri fiscali di vinificazione e commercializzazione ed ogni altro relativo alle attività aziendali dando l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle pratiche inerenti il settore"; "prestare l'assistenza tecnica e contabile e ... svolgere, in definitiva, e senza che i compiti indicati nei precedenti punti costituiscano elencazione esaustiva e/o tassativa, ogni altro adempimento concernente le attività collegate all'enologia". Il contratto venne denominato dalle parti "Contratto di collaborazione commerciale" e all'art. 6 prevedeva la possibilità per la ricorrente di "utilizzare il logo e i segni distintivi della a fini promozionali", con l'intesa che "ogni iniziativa commerciale promossa da I. dovrà comunque essere autorizzata dalla". Le fatture mensili emesse dalla ricorrente in base al contratto (doc. m° 1.8) indicano la generica causale "consulenza".



Ebbene, in base a tali documentate caratteristiche del caso concreto, è certo che quello prestato da "C. I." in favore di "S. S." si qualifica come servizio ausiliario dell'attività di intermediazione commerciale e quindi non come prestazione di servizio rientrante nel concetto normativo di attività artigiana. Basti dire che il contratto prevedeva quasi una sorta di cogestione dell'impresa della fallita (dalle premesse si apprende del "fine di realizzare una sinergia aziendale che ... favorisca e sviluppi le rispettive opportunità di lavoro nei campi comuni di attività") e che rientrava tra i compiti di "S. S." studiare e promuovere iniziative commerciali nelle quali utilizzare i segni distintivi della committente "a fini promozionali" (naturalmente previa autorizzazione di "S. S.", ma quella che qui rileva è la definizione dell'ambito della "consulenza" prestata).

In definitiva, l'opposizione è infondata. Infatti, quale che sia la qualifica soggettiva della ricorrente, ad essa non spetta, nel caso di specie, il privilegio richiesto, perché il rapporto instaurato con la società ora fallita aveva ad oggetto una prestazione oggettivamente esulante dal concetto di prestazione di servizi nel senso della normativa speciale sull'artigianato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p. q. m.

visto l'art. 99 legge fallimentare;


respinge l'opposizione, perché infondata;

condanna "S. S." al pagamento, in favore del fallimento, delle spese di lite, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in € 3.450, di cui € 3.000 per compensi ed € 450 per rimborso forfettario.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 9.1.2018.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)



Fallimenti e Società.it

